



Bruxelles, 4 novembre 2014
(OR. en)

**Fascicolo interistituzionale:
2013/0400 (CNS)**

**14531/1/14
REV 1**

**FISC 165
ECOFIN 953**

NOTA

Origine:	presidenza
Destinatario:	delegazioni
n. doc. Comm.:	16918/13 FISC 237 - COM(2013) 814 final
Oggetto:	Proposta di direttiva del Consiglio recante modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi - Compromesso della presidenza

Si allega, per le delegazioni, la proposta di compromesso riveduta a seguito delle discussioni svoltesi nella riunione dei Consiglieri/Addetti fiscali del 3 novembre 2014.

Proposta di

DIRETTIVA DEL CONSIGLIO

**recante modifica della direttiva 2011/96/UE concernente il regime fiscale comune
applicabile alle società madri e figlie
di Stati membri diversi**

IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 115,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

visto il parere del Parlamento europeo¹,

visto il parere del Comitato economico e sociale europeo²,

deliberando secondo una procedura legislativa speciale,

¹ Parere del 2 aprile 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

² Parere del 25 marzo 2014 (non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale).

considerando quanto segue:

- (1) La direttiva 2011/96/UE del Consiglio³ esenta dalle ritenute alla fonte i dividendi ed altre distribuzioni di utili versati dalle società figlie alle proprie società madri ed elimina la doppia imposizione di tali redditi a livello di società madre.
- (2) Occorre garantire che i contribuenti che rientrano nel campo di applicazione della presente direttiva non abusino della stessa.
- (3) Taluni Stati membri applicano le disposizioni nazionali o convenzionali volte a combattere in maniera generica o più specifica l'evasione fiscale, la frode fiscale o le pratiche abusive.
- (4) Tuttavia tali disposizioni possono avere diverse caratteristiche di rigore e, in ogni caso, sono concepite per riflettere le specificità del sistema fiscale di ciascun Stato membro. Inoltre ci sono Stati membri che non hanno alcuna disposizione nazionale o convenzionale per la prevenzione dell'abuso.
- (5) Pertanto l'inclusione di una norma minima comune antiabuso nella direttiva 2011/96/UE sarebbe molto utile per evitare gli usi impropri della presente direttiva e garantire una maggiore coerenza nella sua applicazione nei diversi Stati membri.
- (6) E' opportuno che l'applicazione di norme antiabuso sia proporzionata e sia funzionale allo scopo specifico di combattere una costruzione o una serie di costruzioni che non è autentica, **vale a dire che non rispecchia la realtà economica.**
- (7) A tal fine, nel valutare se una costruzione o una serie di costruzioni sia abusiva, è opportuno che le amministrazioni fiscali degli Stati membri intraprendano un'analisi obiettiva di tutti i fatti e le circostanze pertinenti.

³ Direttiva 2011/96/UE del Consiglio, del 30 novembre 2011, concernente il regime fiscale comune applicabile alle società madri e figlie di Stati membri diversi (GU L 345 del 29.12.2011, pag. 8).

- (8) E' opportuno che gli Stati membri usino la clausola antiabuso per combattere le costruzioni che sono, nella loro totalità, non autentiche, ma possono esserci casi in cui singole misure o parti di una costruzione sono, su base individuale, non autentiche. E' auspicabile che gli Stati membri possano usare la clausola antiabuso anche per combattere tali misure o parti specifiche, fatte salve le restanti misure o parti autentiche della costruzione. Questo massimizzerebbe l'efficacia della clausola antiabuso garantendone la proporzionalità.
- (9) La presente direttiva non dovrebbe pregiudicare in alcun modo la capacità degli Stati membri di applicare le rispettive disposizioni nazionali o convenzionali volte ad evitare l'evasione fiscale, la frode fiscale o l'abuso fiscale.
- (10) È pertanto opportuno modificare di conseguenza la direttiva 2011/96/UE,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DIRETTIVA:

Articolo 1

La direttiva 2011/96/UE è così modificata:

1. all'articolo 1, il paragrafo 2 è sostituito dai paragrafi seguenti:
 - “2. Gli Stati membri non applicano i vantaggi della presente direttiva ad una costruzione o ad una serie di costruzioni che, essendo stata posta in essere allo scopo principale o ad uno degli scopi principali di ottenere un vantaggio fiscale che è in contrasto con l’oggetto o la finalità della presente direttiva, non è autentica per quanto riguarda tutti i fatti e le circostanze pertinenti.

Una costruzione può comprendere più di una misura o di una parte.

3. Ai fini del paragrafo 2 una costruzione o ad una serie di costruzioni è considerata non autentica nella misura in cui non è stata posta in essere per valide ragioni commerciali che riflettono la realtà economica.
4. La presente direttiva non pregiudica l'applicazione di disposizioni nazionali o convenzionali necessarie per evitare l'evasione fiscale, la frode fiscale o l'abuso fiscale."

Articolo 2

1. Gli Stati membri mettono in vigore le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva entro il [31 dicembre 2015] al più tardi. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni.

Le disposizioni adottate dagli Stati membri contengono un riferimento alla presente direttiva o sono corredate di tale riferimento all'atto della pubblicazione ufficiale. Le modalità del riferimento sono stabilite dagli Stati membri.

2. Gli Stati membri comunicano alla Commissione il testo delle disposizioni fondamentali di diritto interno che adottano nel settore disciplinato dalla presente direttiva.

Articolo 3

La presente direttiva entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Articolo 4

Gli Stati membri sono destinatari della presente direttiva.

Fatto a Bruxelles, il

Per il Consiglio

Il presidente